

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile***  
***Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione***  
***Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali***

**Roma, 13-09-2022**

**Messaggio n. 3363**

Allegati n.1

OGGETTO:

**Reddito di libert . Ulteriore finanziamento della misura di cui al "Fondo per il reddito di libert  per le donne vittime di violenza", istituito dall'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e relativi criteri di ripartizione**

Con il D.P.C.M. del 1° giugno 2022 sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse, pari a 9 milioni di euro, destinate a finanziare la misura del Reddito di libert  finalizzata a favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza e in condizione di povert , con riguardo in particolare all'autonomia abitativa e al percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori.

Le suddette risorse, stanziare per gli esercizi 2021 e 2022 tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dall'articolo 1, comma 670, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono attribuite secondo le modalità previste dallo stesso D.P.C.M. e già illustrate dall'Istituto con la circolare n. 166 dell'8 novembre 2021, adottata a seguito della pubblicazione del precedente D.P.C.M. di ripartizione delle risorse del 17 dicembre 2020, sulla base della popolazione femminile, nella fascia di età 18-67 anni, residente nei comuni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano al 1° gennaio 2021 (Allegato n. 1).

Come chiarito con il messaggio n. 4352 del 7 dicembre 2021, tali risorse saranno impiegate per liquidare, secondo l'ordine cronologico di presentazione, le domande non accolte per insufficienza di *budget* e, di seguito, per l'accoglimento delle nuove domande.

Le modalità di erogazione del beneficio e della relativa contabilizzazione rimangono immutate.

Resta ferma la possibilità che le risorse attribuite a ciascuna Regione/Provincia autonoma possano essere incrementate dalle medesime Regioni/Province autonome con ulteriori risorse proprie, trasferite direttamente all'INPS, previa presentazione di apposita istanza di incremento del *budget* ed erogate secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 2453 del 16 giugno 2022.

Il Direttore Generale  
Vincenzo Caridi

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.